

**STATUTO
DELLA SOCIETA' MOBILITA' E
TRASPORTI MOLFETTA S.P.A.**

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita la Società per azioni denominata "Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a.", o in forma abbreviata "M.T.M. Spa", con o senza interpunzioni o vincoli di rappresentazione grafica a seguito di scissione del ramo aziendale trasporto urbano dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta.

Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Molfetta.
2. Nei modi di legge, la società potrà istituire, trasferire, sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.

Art. 3 - Durata

1. La società ha durata indeterminata, salvo la facoltà di recesso dei soci con preavviso non inferiore a 180 giorni e non superiore ad 1 anno.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha come oggetto:

- a) trasporto pubblico e privato di persone e di merci, in proprio e per conto terzi con qualsiasi mezzo effettuato, ed attività connesse alla mobilità;
- b) progettazione, costruzione, gestione infrastrutture per il trasporto;
- c) progettazione, costruzione, gestione e vigilanza di parcheggi sia in struttura che su strada;
- d) rimozione, custodia, bloccaggio autoveicoli;
- e) servizi coordinati all'assistenza e alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada, nonché alla gestione della vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- f) progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati al traffico;
- g) progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico e culturale;
- h) promozione, progettazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e/o affini a quelli innanzi indicati.

i) compimento di tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione delle sollecitazioni al pubblico risparmio ai sensi della legge n. 216 del 7.6.1974 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui alla legge n.197 del 5.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2.1.1991 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle dai DD.LLgs. n. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni;

j) esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà inoltre:

- fornire consulenza e assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in settori simili o collegati al proprio;
- assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge;
- nel rispetto dell'art. 2361 c.c., promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi ed enti aventi oggetto analogo, affine, strumentale o comunque connesso al proprio;
- compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il project financing, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- avvalersi di tutti i benefici e le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali a sostegno del trasporto pubblico o del settore in cui opererà nonché dell'economia del mezzogiorno, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti o che potranno essere emanate.

Art. 5 - Partecipazione in altre società

1. La società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato art. 4.
2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'assemblea.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 206.400,00, suddiviso in numero di 40.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art. 7 - Aumento di capitale e diritto di opzione

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci fermo restando il rispetto dell'art. 2438 c.c..
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e di crediti da parte dei soci.
3. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione delle azioni possedute nel rispetto dell'art. 2441 c.c.
4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441 c.c. comma 3.
5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura
6. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441 c.c. comma 8 se queste sono offerte ai dipendenti della società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 – Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili.
2. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
3. Ogni azione dà diritto a un voto.
4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti.
5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di rivalersi della facoltà concesse dall'art. 2344.
6. La società potrà emettere delle categorie speciali di azioni determinando il contenuto delle azioni.
7. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 9 – Circolazione e trasferibilità delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari nominativi.
2. La circolazione delle azioni è disciplinata dall'art. 2355 del Codice Civile.
3. In caso di emissione di azioni nominative o di mancata emissione di titoli azionari si applica l'art. 2355bis c.c.

Art. 10 – Qualità di Azionista

1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.
2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 11 – Obbligazioni

1. La Società può emettere, su delibera dell'Assemblea dei Soci, a norma e con le modalità di legge, e nei limiti indicati all'art. 2412 c.c., obbligazioni nominative o al portatore.
2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c..

Art. 12 - Strumenti finanziari

1. La società può emettere strumenti finanziari a norma degli artt. 2346 ult. co, 2349, 2351 ult. Comma del c.c.

TITOLO III ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

Art. 14 - Convocazione

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 - Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 - Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza secondo modalità a norma di legge che permettano in concreto di realizzare l'intervento, garantendo la piena partecipazione ai lavori e alla discussione; l'accertamento, senza dubbi od equivoci, degli avvenimenti assembleari e la presa visione dei documenti; la verifica dell'identità dei partecipanti nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento fra gli aventi diritto all'intervento.
3. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista, designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.
5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
6. Nei casi di legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 18 – Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione e, se previsto, nelle ulteriori convocazioni si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
5. Si applica l'art. 2368, ult.co. c.c.
6. Per la seconda convocazione e le convocazioni successive si applica l'art. 2369 c.c.

Art. 19 – Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e del presente Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile
 - c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
 - e) delibera sulle autorizzazioni richieste dallo Statuto per il compimento degli atti degli amministratori
 - e) approva il regolamento dei lavori assembleari
 - f) delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge.
4. L'Assemblea straordinaria, in particolare:
 - a) delibera sulle modificazioni dello Statuto
 - b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della società;
 - c) sull'emissione di obbligazioni convertibili
 - d) sull'aumento del capitale sociale
 - e) sulla fusione con società possedute totalmente o al 90% secondo quanto disposto al successivo art. 49
 - f) sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie
 - g) sulla indicazione del soggetto che assume la rappresentanza della società
 - h) sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio
 - i) sugli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative
 - l) sul trasferimento della sede sociale

Si applica in ogni caso l'art. 2436 c.c.

Art. 20 - Impugnativa delle delibere assembleari.

1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e ss. c.c.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione.

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

2. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea. Il socio di parte pubblica ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori (con arrotondamento per eccesso) proporzionale al numero di azioni possedute.

3. La nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione è rimessa all'Assemblea.

4. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.

5. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'assemblea dei soci per provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

6. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza degli amministratori.

1. La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
2. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.
E' altresì fatto divieto agli amministratori ed ai loro parenti e affini entro il 1° grado di intrattenere rapporti economici, commerciali e comunque d'affari con la Società.
Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 23 – Compensi degli amministratori.

1. L'assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche .

Art. 24 – Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

1. Si applica l'art. 2382 c.c. ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A..

Art. 25 – Presidente del Consiglio di amministrazione.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.
2. Il Presidente può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

Art. 26 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Art. 27 - Delega di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più amministratori delegati determinando i limiti e il contenuto della delega e le eventuali modalità di esercizio della stessa ai sensi dell'art. 2381 c.c. La delibera del C.d.A. di conferimento della delega deve essere adottata all'unanimità e con la presenza di tutti i componenti l'Organo. I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni 30 giorni, l'andamento generale della gestione e le operazioni di maggiore rilievo.
2. Il Consiglio d'Amministrazione non può delegare le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501.ter e 2506-bis e ogni altra attribuzione di straordinaria amministrazione. La delega può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento.

Art. 28 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente su sua iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del collegio sindacale ovvero un terzo degli amministratori.
2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno 8 giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma spediti o consegna diretta da parte di personale aziendale al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.
3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 29 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. La presenza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e secondo le modalità indicate all'articolo precedente.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
5. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 c.c.. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
6. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal

Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.

Art. 30 - Rappresentanza sociale.

1. La rappresentanza attiva e passiva della società e la firma sociale spettano al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i succitati poteri spettano al vice-presidente. In caso di impedimento del vice-presidente i succitati poteri spettano al consigliere più anziano d'età.
2. La firma del Consigliere anziano d'età fa piena prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. Il succitato potere di rappresentanza spetta altresì all'amministratore/i delegato/i, nei limiti della delega conferita.

Art. 31 - Direttore Generale.

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale in possesso dei requisiti di legge e di esperienza nel settore di attività della società, al quale attribuire i relativi poteri.
Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione l'art. 2396 del C.C.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 - Collegio sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 membri effettivi. Devono essere nominati 2 sindaci supplenti.
2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Ai sensi del 1° comma dell'art. 2449 del c.c. il socio di parte pubblica ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci (con arrotondamento per eccesso) proporzionale al numero di azioni possedute.
3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Art. 33 - Cause di ineleggibilità e decadenza.

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 c.c.

Art. 34 - Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione

1. I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa.
2. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 c.c..

Art. 35 - Retribuzione dei sindaci.

1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.

Art. 36 - Doveri del Collegio Sindacale.

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile

Art. 37 - Poteri del Collegio Sindacale.

1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403bis del c.c.

Art. 38 - Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 39 - Responsabilità.

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 40 - Denuncia al collegio sindacale e denuncia al Tribunale.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 c.c..

Art. 41 - Controllo contabile.

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, I co., c.c.

Art. 42 - Obblighi nei confronti del Comune di Molfetta

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore delegato, se nominato, sono tenuti a trasmettere al Comune di Molfetta ed alla commissione consiliare di controllo di cui all'art. 89 dello statuto comunale il bilancio economico, finanziario e patrimoniale e gli atti che la commissione ritenesse necessari per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali. L'esecuzione delle funzioni di controllo e di vigilanza avviene nei limiti dei diritti spettanti al socio.
2. Gli amministratori della società sono anche tenuti a riferire al sindaco ed alla commissione consiliare di controllo sull'andamento della società, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi.

TITOLO VI BILANCIO DELLA SOCIETA'

Art. 43 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio.
3. Fino al termine del regime di affidamento diretto del servizio di Trasporto Pubblico Locale alla Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, il servizio erogato, lo Stato Patrimoniale, i Piani di Sviluppo della Società e del Servizio.

Art. 44 - Distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea

TITOLO VII RECESSO

Art. 45 - Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater c.c.
2. Gli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.
3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.

TITOLO VIII PATRIMONI DESTINATI

Art. 46 - Patrimoni destinati

1. La società, ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del c.c., può:
 - a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
 - b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo
2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

Art. 47 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter c.c., è adottata dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**TITOLO IX
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**

Art. 48 - Scioglimento

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, come indicate all'art. 2484 c.c. o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.
2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487bis, il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.
4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

**TITOLO X
TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE**

Art. 49 - Trasformazione, fusione, scissione

1. Si applicano le disposizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile.
2. Rientra nella competenza dell'Assemblea la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società interamente posseduta o che detiene interamente le azioni della società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505 c.c. e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. Rientra nella competenza dell'Assemblea la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società posseduta al novanta per cento o che detiene una pari percentuale di azioni della società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505-bis c.c. e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 50 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello che ha giurisdizione sul Comune di Molfetta

Art. 51 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.